

Egr. Sindaco

OGGETTO: Ordinanza n. 484 del 09/06/2026 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Come è noto, l'ordinanza regionale n. 484 del 09/06 u.s., **vieta il lavoro in condizioni di prolungata esposizione al sole, dalle 12.30 alle 16.00, dal 10/06/2026 al 23/09/2026, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave**, sull'intero territorio regionale, **qualora nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione** come previste dalle allegate "linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", **lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio** indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ (riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00), **segnali un livello di rischio "ALTO"**.

L'Ordinanza precisa che **il divieto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità**. Si ritiene che **gli interventi di pubblica utilità siano quelli indicati dalla L. 146/1990**, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'approvvigionamento di energie, di risorse naturali e beni di prima necessità; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; i trasporti pubblici; i servizi degli asili nido, delle scuole e dell'istruzione universitaria, le poste, le telecomunicazioni, ecc...

Tanto premesso, si rappresenta che nel caso in cui, dovessero essere rilevate **attività lavorative con presenza contemporanea delle seguenti condizioni**:

- settori: agricoltura e florovivaistica, cantieri edili all'aperto;
- dal 10/06/2026 al 23/09/2026 nella fascia oraria dalle 12.30 alle 16.00;
- nei giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: "**lavoratori esposti al sole**" con "**attività fisica intensa**" ore 12:00, segnali un **livello di rischio "ALTO"**;
- **assenza/inefficacia di applicazione di misure tecniche ed organizzative tese a mitigare il rischio per i lavoratori**;

fatte salve le contestazioni ai sensi del D.lgs. 81/08, nei confronti dei diversi soggetti responsabili (il datore di lavoro per omessa valutazione del rischio o individuazione completa o parziale delle necessarie misure di prevenzione, il preposto per omessa vigilanza rispetto all'applicazione delle suddette misure, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per la mancata sospensione dei lavori in caso di pericolo grave ed imminente, il

datore di lavoro dell'impresa affidataria per omesso controllo delle condizioni di sicurezza dei lavori appaltati, ecc....), l'organismo di vigilanza provvederà a:

- **disporre l'immediata sospensione delle attività lavorative in corso anche tramite l'intervento del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/08, per *pericolo grave ed imminente*;**
- inviare alla Procura della Repubblica una specifica **informativa di reato per la violazione dell'art. 650 c.p. dovuta alla mancata osservanza dei divieti di cui all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 48 del 01/07/2025** avente ad oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.*"

In generale, in tutte le attività che espongono i lavoratori al rischio stress da calore (come, ad esempio, attività logistiche svolte nei piazzali o nelle baie di carico e scarico) sia all'aperto che in ambienti chiusi non climatizzati, il datore di lavoro avrà cura, di effettuare la valutazione del rischio in parola con l'individuazione e la fattiva applicazione delle misure necessarie per ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Nel caso di impossibilità ad accedere alle informazioni del sito *Worklimate*, al fine di determinare la stima dei livelli di disagio da calore, si potrà fare riferimento al bollettino *Humidex*, emesso quotidianamente dal 01/06/2026 al 15/09/2026 da: ARPA, Regione Lombardia e Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente.

Considerata l'importanza delle misure da adottare ai fini della tutela dei lavoratori, questo Ufficio resta a disposizione per eventuali richieste di informazione, evidenziando che sul sito di ATS è predisposta una pagina dedicata contenente il materiale di supporto per ogni utile valutazione da parte di imprese e professionisti. [Per la pagina "Piano Caldo" clicca qui](#)

Cordiali saluti,

Il Direttore
SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Dott.ssa Monica Bresciani

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e disposizioni attuative)